

**Cass. 6 giugno 2018 n. 14527 – Pres. Manna – Est. Boghetich – P.M. Matera – FCA Italy S.p.a. (Avv.ti De Luca Tamajo, Luciani, Fontana, Di Stasio) v. M.D., M.A., N.M., C.M., F.R. (Avv.ti Marziale, Totaro)**

**Rapporto di lavoro – Diritto di critica – Diritto di satira - Rispetto del limite della continenza formale – Necessità – Obbligo di fedeltà – Inadempimento – Lesione della reputazione del datore di lavoro – Licenziamento disciplinare – Sussistenza del fatto contestato – Giusta causa - Art. 18, l. 300/1970, come modificato dalla l. 92/2012.**

*L'esercizio del diritto di critica da parte del lavoratore nei confronti del datore di lavoro può essere considerato comportamento idoneo a ledere definitivamente la fiducia che è alla base del rapporto di lavoro, e costituire giusta causa di licenziamento, quando avvenga con modalità tali che, superando i limiti della continenza formale, si traduca in una condotta gravemente lesiva della reputazione, con violazione dei doveri fondamentali alla base dell'ordinaria convivenza civile (nella specie, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza che aveva ritenuto esercizio legittimo del diritto di critica la condotta di alcuni lavoratori che, di fronte all'ingresso del fabbricato aziendale, avevano inscenato una macabra rappresentazione del suicidio in effigie dell'amministratore delegato della società, attribuendogli la responsabilità della morte di alcuni dipendenti).*

★ ★ ★

**Maria Teresa Carinci, Alessandra Ingraio\***

**Diritto di satira  
e obbligo di fedeltà del lavoratore**

**Sommario:** **1.** La vicenda e la soluzione della Corte. **2.** I limiti del diritto di critica possono essere estesi al diritto di satira? **3.** Un aspetto da considerare l'ampiezza dell'obbligo di fedeltà del singolo lavoratore.

*1. La vicenda e la soluzione della Corte*

Con la sentenza in commento la Cassazione mette un punto in una vicenda, che ha avuto un'ampia eco mediatica, relativa ai limiti del diritto di satira quale strumento di libera espressione del pensiero da parte del lavoratore.

Il fatto è sbalorditivo (come lo è ogni satira, del resto) e merita quindi di essere ripercorso.

In tre distinte occasioni, i lavoratori avevano inscenato una rappresentazione macabra: due volte – la prima nell'area antistante allo stabilimento di Nola della Fiat e la seconda di fronte agli uffici della RAI – era stata simulata la fucilazione del fantoccio del datore di lavoro su un patibolo circondato da tute blu macchiate di vernice rossa, mentre la terza, all'ingresso dello stabilimento di Pomigliano D'Arco, era stato celebrato un finto funerale. Durante la celebrazione funebre, i lavoratori esponevano come un manifesto il lascito testamentario del defunto ove egli, in preda al rimorso, si autoaccusava delle morti per suicidio di alcuni lavoratori (effettivamente verificatesi) e della “deportazione” di altri (cioè del trasferimento di alcuni operai) in quello che è passato agli “orrori” della cronaca come il “reparto di confino” del polo logistico di Nola<sup>1</sup>.

\* Benché il lavoro sia il frutto di una comune riflessione delle Autrici, i paragrafi 1 e 3 sono stati scritti da Alessandra Ingraio; il paragrafo 2 da Maria Teresa Carinci.

<sup>1</sup> Si tratta di un capannone a pochi chilometri dallo stabilimento di Pomigliano, slegato dal cuore della produzione, dove erano stati trasferiti, dal 2007, 317 operai (molti di essi attivisti iscritti a sindacati alternativi, come Slai Cobas) che, per ridotte capacità lavorative, non erano stati considerati idonei dall'azienda a lavorare nello stabilimento di Pomigliano “Giambattista Vico”, destinato a subire una profonda innovazione tecnologica. Il trasferimento era stato ritenuto legittimo da parte della Corte di Appello di Napoli nell'ambito di un separato giudizio. Cosa che peraltro non può stupire, considerati i limiti assai blandi previsti dall'art. 2103, ult. co., c.c.

La sentenza in commento cassa la pronuncia d'Appello che aveva ritenuto illegittimi i licenziamenti disciplinari e reintegrato i lavoratori, considerando i fatti contestati «insussistenti» perché scriminati dal legittimo esercizio del diritto di critica, anzi più precisamente dal diritto di satira<sup>2</sup>. Secondo la Cassazione, infatti, il licenziamento per giusta causa deve reputarsi legittimo, giacché la rappresentazione macabra, per i toni utilizzati, *travalica il limite della continenza formale*, che è limite coesenziale del diritto di critica anche se esercitato nelle forme del genere satirico.

In quali limiti, dunque, deve essere mantenuta la satira per non integrare inadempimento dell'obbligo di fedeltà nel rapporto di lavoro? Nel rispondere alla questione la Corte ricostruisce i limiti del diritto di satira del lavoratore, desumendoli da quelli già elaborati in giurisprudenza con riferimento al diritto di critica<sup>3</sup>.

La manifestazione satirica, afferma la Corte, usa immagini forti, simboliche e dissacranti nella loro paradossalità ed è per sua natura «inverosimile», dunque, è fuor di dubbio che per essere efficace non possa essere costretta nell'angusto limite della verità dei fatti che intende rappresentare. Il diritto di satira si differenzia, dunque, per questo aspetto dal diritto di cronaca e dal diritto di critica che, invece, soggiacciono al limite della cd. «continenza sostanziale» (è cioè richiesto che i fatti affermati siano veri o per lo meno ritenuti tali, in buona fede, da chi li afferma).

Il genere satirico, continua la Corte, per quanto sarcastico e paradossale, non può sopprimere completamente le esigenze di tutela dell'onore e della reputazione del destinatario imposte dall'art. 2 Cost. Così, le modalità espressive che la caratterizzano non devono essere tali da esporre al disprezzo il decoro della persona, al ludibrio la sua immagine pubblica e al dilleggio sua la reputazione.

<sup>2</sup> La sentenza di Appello aveva a sua volta ribaltato la pronuncia di Trib. Nola 4 giugno 2015, in *RIDL*, 2015, II, p. 962 ss. nt. DEL GAISO, *In scena l'impiccagione del datore: legittimo il licenziamento*.

<sup>3</sup> Sul diritto di critica del lavoratore, da ultimo, v. Cass. 18 luglio 2018, n. 19092, in *D&G*, 2018, 18 luglio, nt. IEVOLELLA; cfr., inoltre, Cass. 25 febbraio 1986, n. 11730, in *FI*, 1986, I, c. 1878 ss., nt. O. MAZZOTTA; DESSÌ, *Il diritto di critica del lavoratore*, in *RIDL*, 2013, II, 395 ss.; GIVETFETÀ, *Presupposti e limiti del diritto di critica*, in *RIDL*, 2013, II, p. 86 ss.; BETTINI, *Il diritto di critica del lavoratore nella giurisprudenza*, in AA.VV., *Diritto e libertà. Studi in onore di Matteo Dell'Olio*, Giappichelli, 2008, p. 141 ss.; S.P. EMILIANI, *La libertà del lavoratore di manifestare il proprio pensiero e il dovere di rispettare l'altrui reputazione*, in *ADL*, 2007, II, p. 417 ss.

Anche con riferimento al diritto di satira opera dunque il limite della cd. “continenza formale”.

La pronuncia ritiene che proprio quest’ultimo limite sia stato travalicato dai lavoratori che hanno usato nella rappresentazione scenica toni tali da evocare «uno scontro violento e sanguinario, fine a sé stesso, senza alcun interesse ad un confronto con la controparte». In particolare, l’attribuzione della responsabilità delle “morti” e della “deportazione” (che allude al nazifascismo) dei colleghi all’amministratore delegato è diretta a gettare sdegno e disistima sulla persona del datore di lavoro attraverso l’uso di «riferimenti violenti e deprecabili».

Da ciò consegue, secondo la Corte, l’inadempimento all’obbligo di fedeltà (art. 2105 c.c.) da parte dei lavoratori. Il comportamento attuato, contrario al cd. minimo etico, è talmente grave da minare la sussistenza del rapporto fiduciario e determina per ciò l’impossibilità di prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro.

## 2. I limiti del diritto di critica possono essere estesi al diritto di satira?

La sentenza in commento s’inserisce in un dibattito giurisprudenziale e dottrinale le cui radici affondano in un terreno estraneo al diritto del lavoro. Al riguardo di particolare interesse sono le pronunce che, nel settore penalistico<sup>4</sup> e della responsabilità civile<sup>5</sup>, tracciano i limiti del diritto di satira<sup>6</sup> per valutarne l’efficacia scriminante rispetto ai delitti contro l’onore e all’illecito civile di cui all’art. 2043 c.c.

Vale la pena di riportare in breve i risultati raggiunti dalla giurisprudenza appena richiamata, sebbene – come si dirà meglio in seguito – le peculiarità

<sup>4</sup> Cfr. Cass. 2 aprile 2004, n. 15595, in *DR*, 2005, p. 421 ss. nt. PALMIERI, cfr. MANTOVANI M., *Profili penalistici del diritto di satira*, in *DII*, 1992, p. 295 ss. e ivi la giurisprudenza penalistica citata.

<sup>5</sup> Pret. Roma 4 marzo 1989, in *DII*, 1989, p. 528 ss. nt. CORASANITI, *Libertà di sorriso*; Trib. Roma 5 aprile 1991, nt. VIGLI, *Il «diritto di satira» fra licenza e censura*, ivi, 1992, p. 68; Cass. 7 novembre 2000, n. 14485, in *DR*, 2000, p. 29 ss., nt. CARBONE.

<sup>6</sup> Sul diritto di satira cfr. BELFIORE, *Note critiche in tema di satira*, in *NGC*, 2010, II, p. 219 ss.; PERON, *Il diritto di satira: rassegna sui più recenti orientamenti giurisprudenziali*, in *RCP*, 2009, p. 746 ss.; BOVIO-GRASSO, *Umorismo, i confini del diritto di satira: toglieteci tutto, tranne il sorriso*, in *D&G*, 2004, 43, p. 85 ss.; FRAGOLA, *Satira e diritto: analisi dinamica di un rapporto*, in *DA*, 2003, I, p. 192 ss.

del bilanciamento fra il diritto di satira e l'obbligo di fedeltà che grava sul lavoratore nell'ambito della relazione contrattuale (art. 2105 c.c.) sconsigli una meccanica trasposizione di quei criteri nel settore giuslavoristico.

La satira sin dai tempi di Aristofane, Orazio e Giovenale esprime il bisogno di ogni cittadino d'irridere personaggi noti e potenti attraverso rappresentazioni alterate e caricaturali della realtà e altrettante sferzate d'iperbolica "eironeia"<sup>7</sup>.

La funzione di controllo sociale connaturata a questo diritto<sup>8</sup> impone di rinvenirne il fondamento costituzionale nel raccordo tra l'art. 21 e l'art. 3 Cost.: la "smitizzazione" e l'"umanizzazione"<sup>9</sup> delle azioni compiute da uomini destinati a rivestire un ruolo fondamentale nella vita pubblica rappresentano, infatti, libere manifestazioni del pensiero dirette a eliminare gli ostacoli che si frappongono all'uguaglianza sostanziale tra il personaggio noto ed il cittadino che si trova in posizione di subalternità.

Quanto appena detto permette di capire più a fondo il limite di carattere soggettivo che la giurisprudenza<sup>10</sup> ritiene connaturato al diritto di satira, ma che è estraneo invece al diritto di critica. Si tratta di un limite "interno", cioè di un limite conseguente alla nozione e funzione stessa del diritto di satira.

Sebbene la pronuncia in commento non lo espliciti, l'espressione di irridente umorismo per essere inquadrata nel diritto di satira, costituzionalmente garantito, richiede indefettibilmente la notorietà del personaggio bersagliato dalla rappresentazione, nonché la coerenza causale tra la dimensione pubblica del personaggio ed il contenuto della satira stessa, non potendo quest'ultima risolversi in un attacco di natura personale<sup>11</sup>.

Nessuna importanza, di contro, assume la qualità del soggetto autore della satira ed il contesto nella quale è inserita. L'umorismo satirico è, infatti, un diritto proprio di ogni cittadino, che come tale può essere esercitato da

<sup>7</sup> Cfr. Corte EDU, 20 ottobre 2009, n. 41665, in *CP*, 2010, p. 851 ss., che definisce la satira «una forma di espressione artistica e di commento sociale che, tramite la deformazione e l'esagerazione della realtà, ha come finalità naturale la provocazione e l'agitazione».

<sup>8</sup> In questo senso CORASANITI, *Libertà di sorriso*, in *DII*, 1989, p. 536 ss.; CHIAROLLA, *Satira e tutela della persona: il pretore e la "musa infetta"*, in *FI*, 1990, I, c. 3039 ss.

<sup>9</sup> Così Pret. Roma 4 marzo 1989, cit.

<sup>10</sup> Cfr., da ultimo, Cass. 20 marzo 2018, n. 6919, in *D&G*, 2018, 21 marzo, nt. BIANCHI D.

<sup>11</sup> Il che echeggia una sovrapposizione con il limite della «rilevanza sociale» del fatto elaborato dalla giurisprudenza in materia di diritto di critica, cfr. Cass. pen. 7 luglio 1998 n. 7990.

chiunque in qualsiasi contesto, anche serio, e dunque non esclusivamente da certi soggetti in un ambiente artistico, colto o erudito<sup>12</sup>.

Quanto ai limiti oggettivi del diritto di satira, quelli cioè di tipo contenutistico e formale, in via di principio essi sono gli stessi che assistono il diritto di critica: il limite della “continenza sostanziale”, che richiede che il fatto affermato sia vero (almeno dal punto di vista putativo); il limite della “continenza formale”, che richiede che i toni e le espressioni usate non siano offensivi o lesivi della persona.

Nella quasi totalità delle sentenze esaminate, tuttavia, con riferimento al diritto di satira il limite della “continenza sostanziale”<sup>13</sup> sfuma fino quasi a scomparire<sup>14</sup>. Per definizione, infatti, nella satira il fatto narrato non deve essere vero ed anche qualora si possano ravvisare commistioni tra vero e inverosimile ciò che conta è che il senso di finzione e paradosso che caratterizza il genere renda gli avvenimenti messi in scena inattendibili e paradossali. È proprio la non credibilità dei fatti narrati, in altri termini, che rende la satira non offensiva per la persona che ne è oggetto.

Viceversa, ciò che viene a costituire il vero e proprio confine fra satira lecita (diritto di satira) e satira illecita (offesa al decoro e all'onore della persona) è costituito dal rispetto o meno del limite della “continenza formale”. Quel limite esprime la preoccupazione che la derisione della figura del potente non trabordi, a causa delle modalità espressive utilizzate, in pura e semplice denigrazione di quella persona umana che si cela al di là del ruolo sociale ricoperto<sup>15</sup>.

<sup>12</sup> Non è condivisibile, infatti, il tentativo di una parte della giurisprudenza risalente di trovare il fondamento costituzionale del diritto di satira nel collegamento tra gli art. 21 e 9 e 33 Cost., che garantiscono la protezione di cultura e arte, così connettendo efficacia scriminante esclusivamente all'esercizio del diritto in parola in un contesto artistico. Salvo poi di volta in volta stabilire cosa sia arte e cosa no. Sul punto Pret. Roma 4 marzo 1989, cit.; Trib. Roma 5 aprile 1991, cit.

<sup>13</sup> Su limite della continenza sostanziale, v. se vuoi M.T. CARINCI, *Whistleblowing alla Scala di Milano: una ballerina denuncia il rischio di anoressia fra i componenti del copro di ballo*, in RIDL, 2014, II, p. 514 ss.

<sup>14</sup> Cfr., da ultimo, Trib. Roma 10 agosto 2017, n. 16109, *BDGDejure*, ma già Cass. 24 maggio 2001, n. 7091, in RIDL, 2002, II, p. 258 ss., nt. MERLINI e in OGL, 2001, I, p. 482 ss. sulla satira esercitata da un lavoratore investito della carica di rappresentante sindacale.

<sup>15</sup> Ritiene travalicato il limite in questione Cass., 7 novembre 2000, n. 14485, cit., quando in uno scritto siano disprezzate le caratteristiche fisiche del personaggio noto. Cfr., inoltre, Cass. 11 ottobre 2013, n. 23144, in *DE&G*, 2013, p. 1347 ss. nt. VILLA A.; Trib. Milano, 13 aprile 2012, in *RCP*, 2012, p. 1281 ss. nt. PERON, *Allegro, andante, satireggiante ... ma non troppo: la satira nell'agone*

Occorre, dunque, chiedersi caso per caso se il linguaggio utilizzato sia idoneo a provocare il dileggio e il disprezzo fine a sé stesso dell'uomo o della donna che è bersaglio della satira.

La pronuncia in commento – come si è detto – considera travalicato il limite in parola sol perché al datore di lavoro sono stati attribuiti fatti deplorabili, quali il trasferimento di un certo numero di lavoratori in altro stabilimento particolarmente disagiato (la “deportazione”) e la morte dei lavoratori suicidi. La Corte, in altre parole, ritiene che l'accusa infamante sia di per sé idonea a trasmodare in denigrazione.

Ma è corretto ragionare in questi termini? O forse anche il limite della cd. “continenza formale” deve atteggiarsi in modo differente nel diritto di critica e nel diritto di satira a causa delle peculiarità di quest'ultimo genere espressivo?

Pur consapevoli che si tratta di un giudizio ad alto contenuto discrezionale e che per di più risente del rapporto, proprio di un certo contesto sociale, tra la tolleranza diffusa ed il potere censorio, sembra a chi scrive che il diritto di satira, anche sotto quest'ultimo profilo, rivendichi un proprio spazio concettuale rispetto al diritto di critica.

Se, infatti, è vero che la manifestazione satirica può essere il veicolo di diffusione di giudizi critici su determinati soggetti, altrettanto vero è che il suo tratto distintivo risiede nell'eccesso. Sembra allora che il paradosso iperbolico, che costituisce l'anima della satira, non debba essere valorizzato nella sua forza scriminante solo sul piano della verità del fatto. È, infatti, indubbio, che l'esagerazione debba giocare un ruolo fondamentale altresì nella valutazione delle modalità espressive della manifestazione umoristica: le espressioni utilizzate ed i toni impiegati non possono avere lo stesso significato che assumerebbero nel linguaggio comune.

Riportando le considerazioni generali al caso di specie, sembra dunque che i mezzi espressivi utilizzati – cioè la macabra rappresentazione scenica dell'impiccagione prima e del funerale poi del datore di lavoro – fossero diretti, con l'uso dell'ironia amara e pungente e del sarcasmo (che, si badi bene, letteralmente ha il significato «scarnificare le carni»), ad imprimere un effetto iperbolico e caricaturale al messaggio critico che s'intendeva diffondere circa le scelte organizzative del datore di lavoro.

*del diritto*; Trib. Piacenza, 26 maggio 2009, in *FI*, 2010, I, p. 2189 ss., nt. CHIAROLLA, *Il «libero esercizio dell'arte» e la diffamazione* e in *FP*, 2009, I, 495, nt. PERON, *Brevi note sul diritto di satira* e in *GM*, 2010, p. 88 ss., nt. FITTIPALDI, *Ancora in tema di satira*.

Ciò basta per annullare ogni carica offensiva alla rappresentazione iperbolica e caricaturale messa in scena dai lavoratori.

Del resto, bene diceva Pirandello quando affermava, parlando della satira, «ne risulta inevitabilmente un mostro; qualcosa che, a considerarlo in sé e per sé non può avere verità alcuna»<sup>16</sup>.

### 3. *Un aspetto da considerare: l'ampiezza dell'obbligo di fedeltà del singolo lavoratore*

Infine occorre soffermarsi sulla correttezza dell'operazione interpretativa compiuta dalla pronuncia in commento nel trasporre nel contesto lavorativo i limiti elaborati dalla giurisprudenza con riferimento al diritto di satira inteso quale “scriminante” di un reato o di un illecito civile (art. 51 c.p.)<sup>17</sup>.

La pronuncia in commento, infatti, traspone senza filtri i limiti della satira-scriminante (elaborati dalla giurisprudenza con riferimento al giornalista, al vignettista, al teatrante) nell'ambito del rapporto di lavoro. Secondo la Corte, infatti, l'esagerazione satirica – che, come detto, nel caso di specie travalicherebbe il limite della “continenza formale” – è idonea di per sé a pregiudicare la fiducia del datore di lavoro circa il futuro esatto adempimento della prestazione e costituisce, dunque, giusta causa di licenziamento.

Chi scrive ritiene che il ragionamento della Corte sia, per questo aspetto, insufficiente.

Se, infatti, è vero, in astratto, che l'esercizio del diritto di satira esclude l'inadempimento dell'obbligo di fedeltà e, viceversa, che lo “sconfinamento” dai limiti del diritto di satira comporta la violazione dell'obbligo posto dall'art. 2105 c.c., per valutare l'esatta posizione dei confini fra diritto ed obbligo è necessario valutare altresì la portata dell'obbligo di fedeltà di quello specifico lavoratore che ha utilizzato la satira per criticare il proprio datore di lavoro. Com'è noto, infatti, l'obbligo di fedeltà non ha ampiezza e contenuti uniformi, ma variabili a seconda della figura di lavoratore presa in considerazione.

Il giudice non può dunque limitarsi ad affermare astrattamente la lesione

<sup>16</sup> PIRANDELLO, *L'umorismo e altri saggi*, Giunti, Firenze, 1995, p. 65.

<sup>17</sup> Sul punto v., se vuoi, le osservazioni critiche già espresse in LAQUINTA, INGRAO, *Il datore di lavoro e l'inganno di Facebook*, in *RIDL*, 2015, II, p. 83 ss.

della “fiducia”, senza valutare le caratteristiche del singolo rapporto di lavoro, del contesto aziendale in cui s’inserisce e, dunque, dei connotati specifici dell’obbligo individuale di fedeltà che si considera leso.

Al contrario la variabile ampiezza dell’obbligo di fedeltà richiede l’esame di aspetti relativi alla persona del lavoratore, come l’età, il livello d’istruzione, le mansioni (la fiducia che si ripone in un operaio non può essere la medesima che si ripone in un dirigente) e il suo grado di *stress*.

A tale ultimo proposito, a chi scrive non sembra possibile non attenuare la responsabilità del prestatore in contesti ambientali turbolenti, dove è forte il malcontento dei lavoratori e dove si verificano continuamente proteste anche di natura sindacale<sup>18</sup>; così come non è possibile non tenere conto dei risvolti emotivi e psicologici che le morti per suicidio dei colleghi possono avere provocato sui singoli prestatori.

<sup>18</sup> Nel caso di specie era invece stato escluso dal Trib. di Nola, cit., p. 970 che la messa in scena fosse espressione di lotta sindacale, riportando il finto testamento la firma del “comitato di lotta dei cassaintegrati e licenziati FIAT” il quale non era espressione di alcun sindacato.

